

Trattamenti di fine servizio: Legge 122/2010

Riteniamo utile evidenziare i contenuti delle novità introdotte dalla Legge 122/2010 con riferimento ai trattamenti di fine servizio.

L'art. 12 comma 10 della legge citata dispone che **“con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”**.

Dal tenore della norma emerge con chiarezza che le novità introdotte riguardano unicamente il calcolo dei trattamenti di fine servizio senza mutare la natura della prestazione (**che non diventa quindi TFR**) e, nel contempo, nulla innova rispetto al finanziamento, compresa la quota del 2,50 a carico del lavoratore.

In sostanza la previsione comporta che per i dipendenti pubblici **il trattamento** in esame **sarà calcolato con due quote:**

- **Quota a) relativa all'anzianità maturata al 31.12.2010 secondo la previgente disciplina - calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita al momento del collocamento a riposo o sulla base della retribuzione dell'ultimo anno;**
- **Quota b) relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.2010 secondo la disciplina del TFR con applicazione di un'aliquota di calcolo del 6,91% della retribuzione complessiva utile ai fini del TFS per ciascun anno di servizio rivalutata ai sensi dell'art 2120 del codice civile (75% dell'inflazione più un punto e mezzo percentuale).**

Le nuove disposizioni modificano solo il calcolo successivo all'1.1.2011, pertanto i pubblici dipendenti continueranno a percepire l'indennità di buonuscita o indennità di fine servizio, con la sola differenza, rispetto al passato, che **una quota è riferita al servizio fino al 31.12.2010** calcolata con l'ultimo stipendio percepito prima del collocamento a riposo, **un'altra è calcolata con le regole del TFR a decorrere dal 1° gennaio 2011**, senza che ciò incida sulla natura della prestazione, sul suo finanziamento e sul relativo trattamento fiscale.

Il riferimento normativo è nella circolare n. 17 dell' 8 ottobre 2010 adottata dall'INPDAP, con la quale si illustrano nel dettaglio le innovazioni introdotte.